

COMUNICAZIONE ADOZIONE MOG

Con la presente comunicazione, GRUBERG SPA informa di aver adottato, con delibera del CDA datata 15.04.2020 il Modello Organizzativo 231, integralmente disponibile sul sito.

Tutti i destinatari della presente sono tenuti al rispetto del Modello di cui sopra; la violazione determina l'applicazione delle sanzioni indicate nel modello.

Cordialmente

Gruberg SpA

All. 1)

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento, con tutti i suoi allegati (Codice Etico, Sistema Disciplinare e parte speciale), costituisce il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Gruberg spa.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

* * *

1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 231/2001 e successive modificazioni

In data 04.07.2001, entra in vigore in Italia il D.lgs. 231/2001, denominato *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Introduce a carico degli enti la c.d. responsabilità amministrativa, il cui accertamento è demandato al Giudice Penale, analogamente alla responsabilità penale della persona fisica autore materiale del reato, alla quale si aggiunge quella della persona giuridica.

La persona giuridica, in forza della sopra citata normativa, può dunque vedersi comminate sanzioni dal Giudice Penale, per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) una persona fisica che rivesta funzioni apicali (rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- b) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

Ciò anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato non venga indentificato o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia: anche in tali ipotesi all'ente viene comunque irrogata la sanzione.

La responsabilità di quest'ultimo viene esclusa solo nell'ipotesi in cui il soggetto agente, persona fisica, abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.

Il concetto d'**interesse** è strettamente connesso alla finalizzazione del reato, è quindi sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire all'ente una utilità economica, utilità che tuttavia non necessariamente debba essere conseguita, perché l'ente sia riconosciuto responsabile. In buona sostanza, ciò che interessa, al fine di dichiarare la responsabilità dell'ente, è il fine ultimo e sotteso alla commissione del reato.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte dell'ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Il D.lgs. n. 231/2001, poi, al suo art. 6, ha diversificato gli oneri probatori a seconda della posizione rivestita dal soggetto autore del reato:

- 1) se il reato è commesso da **soggetto in posizione apicale**, la responsabilità dell'ente si definisce presunta, L'ente potrà andare esente da responsabilità solo laddove fornisca prova di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso e che il sistema sia stato fraudolentemente eluso;
- 2) qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** rispetto agli apicali, l'onere probatorio è a carico dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà fornire prova che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza comunque esclusa, laddove l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In buona sostanza, se sussistente il modello, adottato preventivamente rispetto alla commissione del fatto, l'ente andrà esente da responsabilità.

L'art. 6 della normativa invocata individua poi il contenuto del modello:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

* * *

2) I REATI PRESUPPOSTI

La responsabilità dell'ente, accessoria a quella dell'autore materiale del fatto reato, non consegue alla commissione di qualsiasi fattispecie penalmente rilevate.

Il legislatore ha infatti individuato precise categorie di reati che, se commesse da soggetto in posizione apicale o suo subordinato, possono far conseguire la responsabilità dell'ente.

In particolare le fattispecie, organizzate per categoria, sono le seguenti:

Categorie
Delitti contro l'industria e il commercio
Delitti contro la personalità individuale
Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
Impiego manodopera irregolare
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili
Reati ambientali
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
Reati di abuso di mercato e reati tributari
Categorie
Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).
Reati societari
Reati transnazionali
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Sono per lo più reati in danno della P.A..

* * *

3) LE SANZIONI

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzioni pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le **sanzioni interdittive** previste sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

Costituiscono parte integrante del presente modello, l'elenco dei reati presupposti con le relative sanzioni conseguenti a carico dell'ente laddove ravvisata la sua responsabilità ed accertata in sede penale.

* * *

4) LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In forza di quanto espressamente stabilito nel decreto (art.6 D.lgs. 231/2001 terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al Ministero di Giustizia.

Il Modello 231/01 si conforma alle Linee Guida predisposte da Confindustria aggiornate al marzo 2018.

Le fasi, per la predisposizione di un modello efficace e che possa fungere da esimente, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2002, sono le seguenti:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e dunque dei potenziali rischi: mappatura delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti;
- b) analisi dei potenziali rischi, ovvero mappatura delle possibili modalità attuative di commissione dei reati, nelle diverse aree aziendali;
- c) predisposizione di un sistema di controlli preventivo o adeguamento e/o revisione di quelli già esistenti (c.d. protocolli);

d) previsione di obblighi di informazione - comunicazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, a carico di chiunque abbia rapporti con l'ente e abbia avuto conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tale sistema disciplinare si estende anche a coloro che, con l'ente, non siano legati da rapporti di natura giuslavoristica, mediante l'espressa previsione di risoluzione del contratto, in caso di mancato rispetto delle misure e dei c.d. protocolli indicati nel modello, non godendo Gruberg spa di potere disciplinare in danno di soggetti terzi ed estranei.

Il presente Modello è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria, nella loro ultima versione, approvate dal Ministero di Giustizia nel marzo 2018. * * * 5) DESTINATARI

Il Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Gruberg spa, ai dipendenti, nonché ai consulenti, fornitori collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che pongono in essere condotte, a favore, nell'interesse e/o per conto della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavoristica e non (con riferimento ai soggetti terzi) instaurati con la Società.

La società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

Gruberg spa impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo, tramite pubblicazione nel proprio sito internet.

* * *

6) ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. n. 231/2001, in base a quanto disposto dall'articolo 6 comma 1, prevede tra gli elementi indispensabili per l'esonero della responsabilità amministrativa degli enti, l'istituzione di un organismo interno all'ente (Organismo di Vigilanza, d'ora in poi OdV) dotato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Gruberg spa, in adempimento a quanto prescritto, provvede a nominare l'Organismo di Vigilanza, con natura collegiale.

6/1) Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi;
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale. All'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi che potrebbero ripercuotersi su aspetti strategici, operativi e finanziari della società;
- **professionalità:** il requisito della professionalità si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, tecniche di revisione, etc., oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva, consulenziale di analisi dei sistemi di controllo;
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore.

6/2) Cause di ineleggibilità e incompatibilità Sono

ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D.lgs. N. 231/2001;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.lgs. n. 231/2001;

- Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un membro dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nei casi in cui sia stata emessa sentenza di condanna l'amministratore unico, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, può disporre, sentito il Revisore, la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Non possono assumere la carica, con immediata decadenza dalla loro elezione, coniuge, parenti ed affini dell'Amministratore entro il IV grado.

6/3) Nomina composizione e durata dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina ne determina anche il compenso nonché la composizione numerica e la qualifica dei componenti dell'OdV.

La nomina a Organismo di vigilanza deve essere comunicata a ciascun membro nominato e da questi accettata formalmente. In via successiva il Presidente del CDA provvede a comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione la nomina e la composizione dell'OdV con evidenza delle responsabilità, poteri e compiti di Vigilanza.

La durata dell'incarico è fissata in anni uno eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'Amministratore unico. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore (prorogatio imperii).

6/4) Revoca dell'incarico

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV compete esclusivamente al CDA.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa. Per giusta causa di revoca a titolo esemplificativo e non tassativo si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità sopra evidenziati;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti propri dell'OdV.

Ciascun membro dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico, fornendo la motivazione all'amministratore unico, mediante preavviso di almeno 30 giorni.

6/5) Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza I

compiti affidati all'OdV sono:

- Verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
- verificare l'idoneità del Modello a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;

- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;
- verificare il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello e rilevare eventuali scostamenti.
- Curare l'aggiornamento del Modello:
- Curare l'aggiornamento del modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello);
- Promuovere la comunicazione informazione e formazione sul Modello e il Decreto:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione, l'informazione e la formazione del Modello presso tutti i destinatari.
- Riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dalla società, qualora connesse o collegate al Modello.
- Riferire periodicamente all'Ente in merito allo stato di attuazione e l'operatività del Modello. **6/6)**

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari ed il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza deve riferire i risultati della propria attività con periodicità all'Ente.

L'OdV si riunisce 3 volte l'anno.

6/7) Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi da e verso l'OdV, peraltro previsti dall'art. 6 del D.lgs. n.231/2001 che espressamente parla di "obblighi informativi", sono uno degli strumenti a disposizione dell'OdV per vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello.

In particolare, l'obbligo di dare informazione all'OdV riguarda chiunque (amministratori, sindaci, dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato) sia a conoscenza di notizie o fatti rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, coinvolgendo anche i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, ecc...). Tutti i comportamenti non in linea con il presente Modello ed in ogni caso con il D.Lgs. 231/2001 dovranno essere denunciati e comunicati all'ODV, con qualsiasi mezzo e/o forma.

La società, una volta nominato l'ODV, provvederà a comunicare mediante esposizione sulla bacheca aziendale, l'indirizzo e mail dell'ODV per le suddette comunicazioni.

L'obbligo di informativa all'ODV riguarda tanto i dipendenti, quanto il Presidente del CDA nonché i soggetti terzi estranei che operano con Gruberg spa.

All'OdV dovranno infine essere comunicate tutte le decisioni che incidano modificando l'assetto societario.

6/8) Riservatezza

L'OdV ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio del proprio incarico, assicurando l'assoluta riservatezza e astenendosi da utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli insiti nel suo incarico di Organismo di Vigilanza.

Tutte le informazioni di cui entra in possesso l'OdV sono trattate in conformità alla legislazione vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016).

* * *

7) SISTEMA DISCIPLINARE

Gruberg spa adotta specifico sistema disciplinare, allegato al presente modello e di cui ne costituisce parte essenziale, prevedente sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti che violino il Modello medesimo.

Inoltre, Gruberg spa, con riferimento ai rapporti con i soggetti terzi, che con la società entrino in contatto, prevede la risoluzione del rapporto contrattuale nell'ipotesi di violazione e/o inottemperanza al modello.

* * *

8) COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

8/1) Parte Generale:

- Richiamo al dettato normativo e le Linee Guida;
- le finalità, la struttura e gli elementi del Modello adottato;
- i requisiti, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare adottato;
- l'attività di comunicazione ed il coinvolgimento e la formazione del personale sul Modello. 8/2) Nelle

Parte Speciale sono descritti:

- le fattispecie di reato;
- i principi generali di comportamento;
- le attività a rischio, le funzioni coinvolte;
- le possibili modalità di commissione dei reati;
- il sistema di controllo interno;
- i protocolli previsti per l'adeguamento del sistema di controllo interno. 8/3) Allegati
- Allegato n. 1 Codice Etico
- Allegato n. 2 Sistema Disciplinare
- Allegato n:4 Organigramma

* * *

9) Approvazione, modifica e attuazione del Modello

Il Modello è approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Con revisione annuale, anche su suggerimento dell'ODV.

10) Codice Etico

Gruberg spa ha adottato il proprio Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello, al fine di garantire il rispetto di determinati valori etici condivisi e specifiche norme di comportamento con l'obiettivo di prevenire i reati previsti dal D.lgs. n.231/2001.

I destinatari del Codice Etico sono i dipendenti, ma anche gli amministratori, i sindaci, i consulenti, i fornitori ed in genere tutti i soggetti che possono svolgere attività per conto di Gruberg spa. Il Codice Etico è pertanto applicabile anche ai terzi nei cui confronti il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico è attuato mediante pattuizioni contrattuali.

11) Struttura organizzativa

Si allega organigramma societario.

13) Sistema Disciplinare

L'effettiva attuazione del Modello è garantita da un adeguato sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto delle norme contenute nel Modello e di tutti i suoi elementi costitutivi, che costituisce parte integrante del Modello con l'obiettivo di andare a sanzionare in via disciplinare i comportamenti non conformi a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento o di un giudizio penale.

I destinatari del Sistema Disciplinare sono i dipendenti ma anche l'amministratore, i consulenti, i fornitori ed in generale i soggetti terzi, seppure con modalità differenti (risoluzione contrattuale).

14) Comunicazione

Il Modello è comunicato all'Organismo di vigilanza che ne riceve copia autorizzata.

Il Modello è comunicato ai dipendenti della società mediante affissione nella bacheca aziendale del Codice Etico e Sistema Disciplinare.

La società promuove inoltre la piena pubblicità al Modello anche all'esterno nei confronti dei terzi mediante:

- pubblicazione sul sito aziendale;
- informativa ai terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.).

PARTE SPECIALE

1) Art. 24 D.lgs. 231/2001

1.1) Reati presupposto

Codice penale

art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

art. 640 Truffa aggravata a danno dello Stato

art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 ter Frode informatica

1.2) Considerazioni generali

I reati sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale. Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A. La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, posto che il destinatario diretto dei raggiri ed artifici sarà un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati. La frode informatica rileva, in ambito 231, solo se sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quanto alle modalità di commissione del reato, a titolo esemplificativo si indicano:

- alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.;
- elaborazione di documenti contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, per la partecipazione ad una determinata gara pubblica;
- elaborazione e/o predisposizione e/o invio di documenti contenenti informazioni non veritiere al fine di conseguire una erogazione pubblica;
- impiego di una erogazione pubblica per finalità diverse rispetto a quelle per cui è destinata.

1.3) Attività sensibili

Si ritiene che tale categoria di reati possa essere rilevante per l'Ente che ha rapporti con la P.A. ed i destinatari del presente Modello hanno opportunità (o potrebbero avere) di intervenire su dati, informazioni informatici della PA

Infatti, seppure non sussistenti alla data di adozione del presente modello, ben potrebbero consolidarsi in un momento successivo (a titolo esemplificativo: l'Ente potrebbe inoltrare istanze al Comune volte ad ottenere permessi e/o autorizzazioni mediante strumenti informatici).

In considerazione di quanto sopra, si ritengono attività sensibili:

Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).

Attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione dell'Ente a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica;
- presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto e successivo impiego.

1.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
- accedere senza autorizzazione dell'Ente ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Gruberg spa;
- accedere a risorse informatiche per le quali il destinatario non abbia ricevuto autorizzazione esplicita;
- alterazione, con qualsiasi modalità, del funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervento, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione.

1.5) Protocolli operativi

- segregazione dei compiti: i rapporti con la PA sono gestiti esclusivamente dal Presidente del CDA. Laddove venga incaricato un soggetto terzo, la delega deve essere conferita espressamente per iscritto e conservata in azienda. La delega summenzionata deve essere "speciale" e riguardare quindi un singolo incarico. Non sono ammesse deleghe generali (salvo procure generali con la forma dell'atto notarile e debitamente pubblicizzate verso l'esterno secondo le modalità di legge)
- controllo gerarchico

- diffusione MOG a tutti i dipendenti e/o collaboratori
- controllo finale da parte del Presidente del CDA della documentazione da presentare ed inviare alla PA
- sistema di password per ciascun PC che consenta l'esatta identificazione dell'utilizzatore del PC medesimo (ai fini di identificare il soggetto che ne ha avuto accesso)
- controllo su effettivo impiego dei fondi pubblici percepiti, rispetto alla coerente finalità, da parte del Presidente del CDA o soggetto da lui espressamente delegato
- segnalazione all'ODV di anomalie relative all'impiego di fondi pubblici

* * *

2) Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001

2.1) Reati presupposto

Codice penale

art. 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico

art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici

art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

2.2) Considerazioni generali

Trattasi della quasi totalità dei reati informatici.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Esposti a tale tipologia di reato sono tutti gli Enti, in considerazione dell'utilizzo massiccio degli strumenti informatici in ogni settore economico (industriale, terziario ecc...).

Quanto alle modalità di commissione del reato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano:

- cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso)
- falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali.
- accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing o ad acquisire illecitamente contatti di potenziali clienti
- accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria con accesso abusivo ai loro sistemi di archiviazione o gestione telematica)
- accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente
- danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie.
- danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo

Tali condotte vengono indicate a mero titolo esemplificativo.

2.3) Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

2.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 bis del D.Lgs. 231/01
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali

- utilizzazione dei sistemi informatici aziendali nonché degli strumenti informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico
- utilizzazione di programmi e/o software diversi da quelli aziendali e già inseriti nei pc aziendali in dotazione ai dipendenti e/o collaboratori
- gestione di dati e informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, come riservati
- divieto di acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc..)
- divieto di divulgazione, cessione e/o condivisione con personale interno o esterno a Gruberg spa le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale
- divieto di manomissione, sottrazione e/o distruzioni del patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- divieto di distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

2.5) Protocolli operativi

- Gruberg spa si è dotata di un documento definito “Valutazione impatto privacy” ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 per recepire quanto richiesto dal GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si precisano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società.

Ha nominato inoltre un DPO effettuando debita comunicazione al Garante della Privacy

- diffusione MOG a tutti i dipendenti e/o collaboratori
- sistema di password per ciascun PC che consenta l’esatta identificazione dell’utilizzatore del PC medesimo (ai fini di identificare il soggetto che ne ha avuto accesso)
- controllo periodico ed effettivo sui PC aziendali, al fine di verificare e/o rintracciare utilizzazioni non consentite o installazione di programmi e/o software non ammessi
- segnalazione all’ODV di anomalie
- controllo periodico di regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi
- limitazioni, attraverso abilitazioni di accesso differenti (password), l’utilizzo dei sistemi informatici e l’accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti

- verifiche, nel rispetto della normativa sulla privacy, e controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali
- predisposizione di adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali
- fornitura ai destinatari di un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli user id e delle password per accedere ai principali sistemi informatici

* * *

3) Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001

3.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 378 Favoreggiamento personale

art. 416 Associazione per delinquere

art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Codice di procedura penale art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 Delitti in materia di armi

D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti) art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

3.2) Considerazioni generali

E' importante considerare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

3.3) Attività sensibili

Si ritiene per le ragioni di cui sopra che non vi siano aree aziendali non interessate – almeno potenzialmente – dalla commissione di tale tipologia di reati.

3.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 ter del D.Lgs. 231/01
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali
- utilizzazione di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti

3.5) Protocolli operativi

La principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale Gruberg spa intrattiene rapporti commerciali, per verificare il possesso di adeguati requisiti al fine di entrare a far parte di un albo di fornitori “*qualificati*”. Per tale tipologia di reati, l’indagine ed i protocolli operativi riguardano essenzialmente la “*controparte*”, soprattutto in presenza di accordi commerciali di rilevante entità.

Gruberg spa, ai fini di una corretta selezione dei fornitori, è associata al Consorzio Gruppo DEC, che sceglie e tratta con i fornitori.

Inoltre, sono stati adottati i seguenti protocolli operativi:

- inserzione nel contratto o nel modulo d’ordine, di impegno da parte del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l’assenza di provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 24-ter;
- inserzione nel contratto o modulo d’ordine di clausola risolutiva espressa per il caso in cui l’impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l’ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto precedente e dell’obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto e/o comunque venga esercitata la clausola risolutiva espressa
- nomina di un Responsabile dell’esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;

- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare al Presidente del CDA eventuali non conformità;
- obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

4) Art. 25 D.Lgs. 231/2001

4.1) Reati presupposto

Codice penale

art. 317 Concussione

art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 321 Pene per il corruttore

art. 322 Istigazione alla corruzione

4.2) Considerazioni generali

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

Occorre, ricordare che la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri

autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.

4.3) Attività sensibili

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. Per quanto concerne l'attività di Gruberg spa, non esistono aree aziendali che hanno rapporti continuativi con la P.A. che assumono invece il carattere dell'occasionalità e della straordinarietà.

Si ritiene quindi che il rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 sia basso, ma occorre comunque esaminare le modalità di commissione del reato ed individuare Protocolli Operativi specifici.

In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.: assunzione di soggetto "caro" ad un esponente della PA). In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

4.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 del D.Lgs. 231/01
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali
- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Gruberg spa
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Gruberg spa
- effettuare in favore di dipendenti della P.A. prestazioni e/o cessioni di beni o strumenti gratuitamente

4.5) Protocolli operativi

- i rapporti con la pubblica amministrazione sono gestiti in modo unitario, direttamente dal Presidente del CDA o procedendo quest'ultimo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale dal Presidente del CDA. La delega è comunque singola, non generale, ma specifica per tale incarico e deve essere conservata negli archivi di Gruberg spa
- tutti i contratti sottoscritti con partners commerciali devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati Presidente del CDA
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente del CDA
- nessun tipo di pagamento può essere fatto o ricevuto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna, i rimborsi spese od i pagamenti da parte di terzi di fatture di importo inferiore € 1.000,00;
- i rimborsi spese in favore dei dipendenti (e/o destinatari del presente Modello) dovranno essere giustificati con idonea documentazione a supporto (esempio: spese ristorante, carburante....) e conservata da Gruberg spa e con specifica indicazione del destinatario del rimborso;

- la procedura di cui al punto precedente è obbligatoria e vincolante e coloro che si occupano di tali rimborsi spese devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente del CDA (o lo stesso Presidente). Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.
- Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello (risoluzione immediata del contratto).

* * *

5) Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001

5.1) Reati presupposto

Codice penale

art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 Alterazione di monete

art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5.2) Considerazioni generali

Si ritiene, almeno in linea astratta, configurabili i soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), in considerazione del fatto che vengono comunque ricevuti dei pagamenti in contanti, sebbene di importo modesto ed in circostanze occasionali.

Gli altri reati non assumono rilevanza per l'Ente.

Quanto alle modalità di commissione, A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi di un cliente che proceda al pagamento di un acquisto diretto in contanti, con monete contraffatte.

Tali denari vengono poi utilizzati, in quanto ricevuti in buona fede, per il pagamento dei c.d. rimborsi spese.

5.3) Attività sensibili

Al riguardo, si può ritenere che, in tale contesto, assumano rilevanza quelle aree aziendali che si occupano della ricezione del pagamento e della successiva gestione dei denari (che possono poi essere spesi per il pagamento dei rimborsi spese).

5.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis del D.Lgs. 231/01
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali

5.5) Protocolli operativi

- limitazione nell'utilizzo del denaro contante: i pagamenti in denaro contante possono essere ricevuti sino ad un massimo di € 1.000,00;
- analogamente, i rimborsi spese possono essere eseguiti in contanti sino ad un massimo di € 500,00;
- il denaro contante ricevuto, al termine di ciascuna giornata lavorativa, viene custodito presso gli Uffici dell'Amministrazione;
- il denaro contante ricevuto viene sottoposto, contestualmente alla sua ricezione, ad apposite verifiche al fine di accertarne la sua integrità;
- in ipotesi di ricezione di denaro contante non integro, il destinatario è tenuto ad avvisare immediatamente il Presidente del CDA o soggetto da lui delegato, che provvederà alla denuncia presso le competenti autorità.

* * *

6) ART. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001

6.1) Reati presupposto

Codice Penale

art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6.2) Considerazioni generali

Si ritiene che tali reati, eccezion fatta per l'art. 517 quater c.p., siano rilevanti per l'Ente. A titolo esemplificativo, si indicano, non in via esaustiva, le seguenti modalità di commissione del reato:

- acquisto e successiva vendita di prodotti contraffatti, al fine di far conseguire un risparmio all'Ente;
- fabbricazione e successiva vendita a terzi di prodotti sui quali terzi godono di un diritto di proprietà intellettuale: Ente fabbrica un prodotto brevettato da altra azienda e lo rivende, senza alcuna autorizzazione
- boicottaggio, storno di dipendenti e distrazione di clientela, perpetrati con minacce e/o violenze: si pensi al caso di un destinatario che minacci un dipendente per far sì che non sottoscriva contratto di lavoro con l'impresa concorrente

6.3) Attività sensibili

Si ritiene che tali reati siano rilevanti per l'Ente, soprattutto per quelle aree aziendali che si occupano di acquisti / fornitura di beni e servizi, nonché gestione della clientela e commercializzazione dei prodotti.

6.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali
- utilizzare segreti aziendali altrui
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

6.5) Protocolli operativi

- verifica preventiva sul fornitore che dichiara di vendere e/o fornire un prodotto tutelato da un diritto di proprietà intellettuale: il fornitore deve presentare attestazioni documentate delle caratteristiche tecniche e delle attestazioni/certificazioni/marcature del prodotto/servizio che propone
- svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi, prima della immissione in commercio dei prodotti
- attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni prima della loro immissione in commercio
- verifica sulle etichette dei prodotti, prima della loro immissione in commercio
- nell'ipotesi di presentazione di domanda di brevetto e/o marchi, l'Ente conferisce deleghe singole per gestione e relativo deposito, al fine di identificare univocamente il responsabile dell'intero processo
- ogni acquisto e/o vendita di bene tutelato da diritti di proprietà intellettuale deve essere tracciato e documentato, ai fini della corretta identificazione della provenienza e della destinazione finale

* * *

7) ART. 25 TER D.Lgs. 231/2001

7.1) Reati presupposto

Codice civile

art. 2621 False comunicazioni sociali

art. 2621 bis c.c. Fatto di lieve entità

art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate

art. 2625 Impedito controllo

art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

art. 2632 Formazione fittizia del capitale

art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 Corruzione tra privati

art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 Aggiotaggio

art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

7.2) Considerazioni generali

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza".

Non tutti i reati in oggetto si ritengono rilevanti per l'Ente in considerazione del fatto che Gruberg spa non è società quotata in borsa.

E' da escludersi per l'Ente la rilevanza dei seguenti reati:

- Art. 2622 c.c.;
- Art. 2629 bis c.c.;
- Art. 2637 c.c.;
- Art. 2638 c.c., in quanto non soggetta a controlli da parte di ente alcuno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano esempi di modalità di commissione di taluni dei reati di cui al punto 7.1:

-L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

- Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società.

- L'amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.

- Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori.

- Corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente, da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse, da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate, da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale ed ancora dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.

Come sopra ricordato, si tratta di mere esemplificazioni.

7.3) Attività sensibili

Si ritiene che, con esclusione dei reati di cui al paragrafo precedente, tali condotte penalmente rilevanti siano rilevanti per l'Ente in relazione alle seguenti attività, che possono quindi considerarsi a rischio:

- redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni
- formazione delle situazioni economiche infrannuali
- tenuta della contabilità (registrazione fatture di vendita e di acquisto – gestione rimborsi spese)
- gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale
- ripartizione degli utili
- rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati.

7.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- divieto assoluto di porre in essere comportamenti vietati di cui al punto precedente;
- principio di trasparenza nei confronti di tutti i soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- principio di corretta e tempestiva informazione nei confronti di tutti i soci, del Cda e del Collegio Sindacale;

- divieto di partecipazione ad operazioni sospette;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- obbligo di osservanza di tutte le leggi e i regolamenti, anche interni, che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento alla gestione delle attività delle Società, ai rapporti tra gli Organi Sociali e ai rapporti tra la Società e l'esterno;
- obbligo di osservanza rigorosa di tutte le norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- instaurare e mantenere rapporti con i terzi in tutte le attività svolte dalla Società sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità dello svolgimento delle stesse;
- obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, così agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- divieto di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- divieto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- divieto di offrire, promettere, o accettare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità, che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e siano tali da compromettere l'integrità e/o la reputazione della Società, nonché da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio;

7.5) Protocolli operativi

- il bilancio viene preceduto dalla redazione di un "bilancino", redatto su base mensile, ed oggetto di controllo e/o verifica da parte di un soggetto terzo, estraneo all'azienda;

* * *

8) Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001

8.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 270: associazioni sovversive

Art. 270 bis: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270 ter: assistenza agli associati

Art. 270 quater: arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quinquies: addestramento ad attività con finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies 1: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies 2: sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270-sexies: Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280: attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280 bis: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 2280 ter: atti di terrorismo nucleare

Art. 289 bis: sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302: istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II

Art. 304: cospirazione politica mediante accordo

Art. 305: cospirazione politica mediante associazione

Art. 306: banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307: assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

L. 342/1976

Art. 1: impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Art. 2: danneggiamento delle installazioni a terra

L. 422/1989

Art. 3: sanzioni

L. 625/1979

Art. 5: pentimento operoso

Convenzione di N.Y.

Art. 2: finanziamento del terrorismo

8.2) Considerazioni generali

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270- bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Non essendovi,

di conseguenza, ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento in esame, lo stesso è considerato nel Modello.

A titolo esemplificativo, in ordine alle modalità di commissione del reato: anche mediante la gestione dei rimborsi spese, il reato in questione potrebbe essere commesso mediante la presentazione di richieste di rimborsi spese fittizie, che costituiscono accantonamento illecito di denaro da parte del ricevente destinato poi a finanziare associazioni terroristiche.

8.3) Attività sensibili

Si ritengono aree/ attività a rischio commissione reato tutte quelle che si occupano di pagamenti e gestione in linea generale del denaro.

8.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

In relazione all'unico reato ipotizzabile:

- erogare rimborsi spese in assenza di giustificativi e documentazione a supporto della richiesta
- erogare rimborsi spese superiori alla documentazione presentata dal dipendente e/o collaboratore
- versamenti/ pagamenti di qualsiasi tipo che non abbiano giustificazione scritta e comunque non autorizzati dal Presidente del CDA
- ricezione di somme di denaro non giustificate dal punto di vista documentale
- erogazione di donazioni, se non autorizzate dal Presidente del CDA

8.5) Protocolli operativi

- Tutti i pagamenti devono essere eseguiti su conto corrente intestato al destinatario e non a soggetti terzi
- donazioni e/o liberalità devono essere autorizzate dal Presidente del CDA; le sponsorizzazioni sono tutte autorizzate dal Presidente del CDA e sono tutte di importo limitato non potendo superare la cifra di € 3.000,00 annui;
- tutte le donazioni sono precedute dalla sottoscrizione di un contratto con l'ente beneficiario della stessa e sono eseguite dietro emissione ed invio di fatture; i relativi pagamenti sono tutti tracciati;
- tutti i pagamenti devono essere tracciati e conservati
- tutti i pagamenti devono essere giustificati, con idonea documentazione a supporto
- non sono ammessi pagamenti in contanti, oltre l'importo di € 500,00. In ogni caso, anche il pagamento in contanti entro tale importo deve essere comunque documentato, mediante indicazione sulla ricevuta di pagamento (o comunque sulla documentazione comprovante il pagamento) delle modalità con cui il pagamento medesimo è stato eseguito
- i rimborsi spese possono essere erogati al solo soggetto destinatario e non soggetto diverso, anche se delegato dall'effettivo titolare

- eventuali premi riconosciuti in favore dei propri clienti devono essere tutti documentati, in particolare contrattualmente concordati con forma scritta
- analogamente, tutti i premi che vengono erogati dai fornitori, in relazione al raggiungimento di un dato obiettivo, devono essere documentalmente giustificati, più precisamente da accordo scritto.
- con riferimento alla selezione del personale, prima della stipula del contratto di assunzione, sia verificata la presenza del candidato all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

Analogamente per la scelta di partner commerciali e/o fornitori (per quanto non di competenza del Consorzio), professionisti, conduttori...;

- nella scelta di partner commerciali, per i settori di competenza, privilegiare gli acquisti tramite consorzio;
- eventuali premi erogati dal Consorzio, dovranno essere versati obbligatoriamente su c/c intestati a Gruberg spa.

* * *

9) Art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001

9.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 583 bis: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.2) Considerazioni generali:

Data l'attività di Gruberg spa, non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile per la Società.

* * *

10) Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001

10.1) Reati presupposto

Codice Penale

Art. 600: riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 600 bis: prostituzione minorile

Art. 600 ter: pornografia minorile

Art. 600 quater: detenzione di materiale pornografico

Art. 600 quater 1: pornografia virtuale

Art. 600 quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601: tratta di persone

Art. 602: acquisto ed alienazione di schiavi

Art. 603 bis: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 undecies: adescamento di minorenni

10.2) Considerazioni generali

Le fattispecie di reato che si ritengono rilevanti per l'Ente sono le seguenti: art. 600, 601, 602 e 603 bis cp, in relazione alla selezione del personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi al caso del c.d. procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

Gli altri reati non sono ipotizzabili, posto che, a titolo esemplificativo, non si esclude che un destinatario possa utilizzare il PC aziendale per adescare minorenni ma è assente in toto il vantaggio e/o interesse per l'Ente.

10.3) Attività sensibili

L'attività a rischio è sostanzialmente costituita dalla ricerca, selezione ed assunzione del personale.

10.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- divieto assoluto di assunzione di personale in assenza dei documenti che legittimano la sua permanenza nello Stato Italiano
- divieto assoluto di assunzione di personale con documenti scaduti; in caso di richiesta di rinnovo, il personale deve dimostrare di aver effettuato le richieste necessarie ed attivato le procedure per il rinnovo (ad esempio, esibendo la ricevuta della raccomandata di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno).

10.5) Protocolli operativi

- verifica periodica dei documenti del personale, in particolare di tutti quei dipendenti stranieri in possesso di documento legittimante la loro presenza nel territorio italiano
- obbligo di verifica della validità dei documenti degli aspiranti collaboratori e/o dipendenti, pertanto è fatto divieto assoluto di svolgere anche solo il colloquio in assenza di documenti regolari
- anche in caso di somministrazione di lavoro, è fatto obbligo in capo a Gruberg spa di verificare in ogni caso la presenza di tutti i documenti necessari (anche legittimanti la presenza nel territorio italiano) del lavoratore in somministrazione
- in caso di somministrazione di lavoro, Gruberg spa, nella scelta delle agenzie di somministrazione lavoro, verificherà il costo orario del lavoratore in somministrazione: è fatto divieto di sottoscrivere contratti di somministrazione, con agenzie per il lavoro che applichino un costo orario inferiore del 15% rispetto alla media di mercato.

* * *

11) Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001

11.1) Reati presupposto

D.Lgs. 58/1998

Art. 185: Manipolazione del mercato

Art. 184: abuso di informazioni privilegiate

11.2) Considerazioni generali

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Tali fattispecie di reato si considerano non rilevanti per l'Ente, non essendo Gruberg spa una società quotata e né, allo stato e secondo le informazioni assunte mediante audit, svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo.

Ove tuttavia l'Ente decida di intraprendere tale attività, gli Amministratori hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ODV ai fini dell'aggiornamento, se necessario, del Modello.

* * *

12) Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

12.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 589: Omicidio colposo

Art. 590: lesioni personali colpose

12.2) Considerazioni generali

Tutte le imprese sono soggette al dettato di cui al D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, i reati di cui al punto che precede sono ritenuti rilevanti per l'Ente.

12.3) Attività sensibili

Si ritiene che tutte le aree aziendali siano interessate da tale tipologia di reato, non potendosi escludere nemmeno gli Uffici Amministrativi, in quanto, sebbene con un rischio minore, comunque soggetti a rischio infortuni.

12.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- di far ingresso in azienda con i DPI, consegnati ai dipendenti per i settori e le aree in cui il loro indosso è obbligatorio
- di movimentazione di carichi e/o pesi per i soggetti non addetti a ruoli che comportino tali mansioni e per coloro che hanno subito limitazioni dal medico competente ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 81/2008

- di violazione delle limitazioni e/o restrizioni imposti dal medico aziendale
- di svolgere mansioni diverse da quelle previste per la mansione e categoria attribuita
- di movimentazione di mezzi e/o strumenti che richiedano specifiche abilitazioni e/o patentini e/o attestati in assenza degli stessi; in ogni caso, laddove il destinatario sia provvisto delle necessarie abilitazioni, la movimentazione di mezzi e/o strumenti deve essere necessaria, connessa e prevista dalla mansione svolta o, in alternativa, autorizzata dal Presidente del CDA o soggetto dal medesimo delegato, anche in forma orale
- di far accesso in aree dello stabilimento, opportunamente delimitate, salvo autorizzazione del Presidente del CDA o soggetto da lui delegato.

Inoltre, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa è tenuto a conoscere e ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché dei regolamenti interni;
- corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché di tutti i dispositivi di sicurezza;
- obbligo di partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoposizione ai controlli sanitari previsti dalle norme e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispetto delle competenze attribuite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- obbligo di segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza
- divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo nonché compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

12.5) Protocolli operativi

- diffusione Codice Etico e Modello 231;
- report annuale all'ODV degli infortuni verificatisi da parte del RSPP;
- immediata comunicazione all'ODV ed al RSPP del verificarsi di un infortunio;
- immediata segnalazione al RSPP di condotte costituenti violazione del D.Lgs. 81/2008 e della normativa antinfortunistica, poste in essere da dipendenti o collaboratori;
- immediata informativa e/o comunicazione al RSPP di verifiche ispettive (DTL, ispettorato del lavoro);
- comunicazione e report annuale all'ODV di eventuali sanzioni amministrative per violazione della normativa antinfortunistica, da parte del RSPP;

- comunicazione all'ODV di eventuali avvisi ex art. 415 bis c.p.p. per infortuni sul lavoro;
- istituzione ed operatività dell'Ufficio Sicurezza, che si occupa della gestione della sorveglianza sanitaria e formazione sicurezza in favore del personale dipendente;
- predisposizione da parte dell'ufficio sicurezza dei piani di sicurezza per i singoli cantieri, in cui vanno ad operare i dipendenti della società;
- conservazione e tracciabilità dei piani di sicurezza relativi ai singoli cantieri;
- conservazione e tracciabilità delle verifiche e controlli svolti dal Medico Competente;
- segnalazione all'Ufficio Sicurezza di infortuni sul lavoro e/o malattia professionali, che insieme con l'RSPP avrà il compito di indagare sulla natura e le ragioni dell'infortunio e della malattia professionale;
- conservazione e tracciabilità di tutti i documenti relativi ad infortuni e/o malattie professionali;
- formazione continua in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- consegna in favore dei dipendenti dei dispositivi di sicurezza, mediante verbale di consegna, che deve essere datato e sottoscritto dal lavoratore e conservato presso la sede della società;
- analisi periodica dei dispositivi di sicurezza consegnati ai lavoratori (per eventuale sostituzione);
- segnalazione a RSPP o Presidente del CDA della necessità di sostituire i dispositivi di sicurezza, in caso di loro mal funzionamento.

* * *

13) Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001

13.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 648: ricettazione

Art. 648 bis: riciclaggio

Art. 648 ter: impegno di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter 1: autoriciclaggio

13.2) Considerazioni generali

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p. è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti.

In tal modo, si dovrebbe così prevenire la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori, che agiscono lecitamente, si trovano ad affrontare e si dovrebbe di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni, in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere.

13.3) Aree sensibili

Si ritengono aree sensibili tutte quelle connesse alla movimentazione di denaro, e più precisamente la gestione dei flussi finanziari.

Si ritiene poi area sensibile anche quella relativa alla selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti esterni.

13.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- obbligo di verifica della regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- obbligo di verifica dell'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- comunicare dati richiesti dalla normativa in vigore;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il codice etico);
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza e controllo, non frapponendo ostacoli, dando immediato avviso al Presidente del CDA;
- divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla gestione economica e finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia ostacolo alle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezione;
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

13.5) Protocolli specifici

- diffusione Mod. 231 e Codice Etico;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- utilizzare, nelle transazioni, del sistema bancario, laddove possibile;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, a euro 2.500,00;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - × visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - × analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
 - × certificato antimafia;
 - × dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;
- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

* * *

14) Art. 25 novies D.lgs. 231/2001

14.1) Reati presupposto

L. 633/1941

Art. 171 primo comma lettera a) bis e terzo comma: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

art. 171 bis: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

art. 171 ter: Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

art. 171 septies: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171 octies: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

14.2) Considerazioni generali

Con l'inserimento dei reati in materia di proprietà intellettuale, il legislatore ha inteso combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

Tale tipologia di reato risulta non rilevante per l'Ente, in considerazione del fatto che Gruberg spa non utilizza tendenzialmente materiale/strumenti tutelati dal diritto d'autore o comunque qualificabili come opere dell'ingegno.

* * *

15) Art. 25 decies D.lgs. 231/2001

15.1) Reati presupposto

Codice penale

Art. 377 bis: Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria

15.2) Considerazioni generali

Il reato in oggetto può riguardare tutte le aree aziendali, senza esclusione alcuna, nel momento i destinatari del presente Modello entrano in contatto con l'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa e tributaria).

15.3) Attività sensibili

Tutti i destinatari del modello possono quindi potenzialmente porre in essere comportamenti inquadrabili sub art. 377 bis cp.

Va peraltro ricordato che, strettamente connessa a tale tipologia di reato, è l'eventuale creazione di "fondi" non giustificati che possono poi essere utilizzati come "dazione / utilità" da "versare" in cambio della testimonianza reticente e falsa.

Quanto alle modalità di commissione del reato: nel momento in cui il destinatario viene assunto in qualità di testimone e/o persona informata sui fatti rende dinnanzi all'autorità giudiziaria (Giudice,

P.M., ma anche Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero) dichiarazioni false, inventiere oppure incomplete, omettendo dati e circostanze.

15.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- rivelare a terzi la propria qualità di testimone e/o persona informata sui fatti, se già sentita in un procedimento giudiziario
- rivelare a terzi eventuali convocazioni innanzi all'autorità giudiziaria
- rivelare a terzi domande e risposte di eventuali testimonianze già rese
- contattare via filo, nel caso di un procedimento giudiziario pendente, il legale che ha inviato la citazione in qualità di teste
- erogazioni / uscite di denaro non giustificati
- entrate/versamenti di denaro non giustificati
- pagamenti in entrata ed in uscita in contanti, salvo se di modeste entità e comunque accompagnati da scontrino di vendita o documento equipollente

15.5) Protocolli operativi

Per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali i protocolli prevedono che:

- identificazione di un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- garanzia di piena cooperazione con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
- in caso di affidamento della gestione del contenzioso a legali esterni, formalizzazione incarico anche al fine di definire i principi di comportamento, nonché le regole che sono tenuti ad adottare con previsione di clausola risolutiva espressa per il caso di violazione del D.Lgs. 231/2001;
- tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- aggiornamento dello stato dei contenziosi nonché eventuali scadenze processuali o contrattuali al Presidente del CDA su sua specifica richiesta, sia scritta che verbale.

* * *

16) Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

16.1) Reati presupposto: reati ambientali

Codice penale

Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p.: Danneggiamento di habitat

D.lgs, 152/2006

Art. 29-quaterdecies: Esercizio non autorizzato di attività industriali

Art. 137: Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali

Art. 256 : Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 : Bonifica dei siti

Art. 260: Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art. 279 D.Lgs.: Esercizio non autorizzato di stabilimento

Legge 150/1992

Art. 1: Traffico non autorizzato di esemplari

Art. 2: Incolumità esemplari

Art. 3-bis: Falsificazione certificati

Legge nr. 549/1993

Art. 3: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

D.lgs. 202/2007

art. 8: Inquinamento doloso

Art. 9: Inquinamento colposo

Codice penale

Art. 452 bis: inquinamento ambientale

Art. 452 quarter: disastro ambientale

Art. 452 quinquies: delitti colposi contro l'ambiente

16.2) Considerazioni generali

Sulla base dell'analisi svolta si ritengono potenzialmente rilevanti per l'Ente i seguenti reati: D.Lgs. 152/2006 art. 256, 257, 258, 260 e 260 bis nonché Codice Penale art. 452 bis, 452 quater e 452 quinquies.

16.3) Attività sensibili

E' stata individuata quale attività sensibili la gestione dei rifiuti.

16.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi ad alta priorità per Gruberg spa, che ha recepito l'impegno alla tutela dell'ambiente all'interno del proprio Codice Etico e si impegna a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. Tali azioni prevedono in particolare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di ciascun paese in cui la Società opera e si estende anche alla normativa inerente alla

tutela ambientale e all'utilizzo razionale delle risorse naturali. Pertanto, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale e, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;
- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero (con obbligo di richiedere l'esibizione delle autorizzazioni di legge);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso.

16.5) Protocolli specifici

- formazione di tutto il personale in materia di gestione rifiuti;
- controllo periodico delle autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verifica periodica della seguente documentazione: registri di carico e scarico e formulario rifiuti, debitamente conservati in azienda;
- segregazione delle attività, ruoli e responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- verifica periodica delle proprie autorizzazioni, al fine di valutare se siano necessarie modifiche e/o integrazioni;
- predisposizione di un Protocollo attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;

- monitoraggio su base mensile dei limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente, per il deposito temporaneo;
- verifica periodica (su base settimanale) dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti);
- verifica periodica dei fornitori e relative autorizzazioni;
- previsione di clausola risolutiva espressa nei contratti per i fornitori per l'ipotesi in cui siano destinatari di sanzione amministrativa o di apertura di procedimento penale per reati ambientali o violazione delle norme in materia ambientale;
- previsione di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

* * *

17) Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001

17.1) Reato presupposto

Legge 286/1998

Art. 12: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 22: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17.2) Considerazioni generali

L'introduzione nel D.lgs. 231/2002 ha inteso sensibilizzare gli Enti rispetto all'impiego e sfruttamento di manodopera irregolare, che, superati certi limiti, costituisce illecito penalmente rilevante.

Si pensi al caso di impiego (lavorativo) di cittadino straniero senza permesso di soggiorno.

17.3) Attività sensibili

L'area aziendale maggiormente a rischio commissione reato sia quella che si occupa della selezione e gestione del personale; analogamente si ritiene anche a rischio l'area aziendale rapporto.

La norma di cui sopra punisce sì il lavoro irregolare, ma se svolto con soggetto straniero sprovvisto dei documenti richiesti dalla legge.

17.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- impiego di lavoratori con permesso di soggiorno (o documento equipollente) scaduto
- porre in essere comportamenti che possano qualificarsi come sfruttamento

17.5) Protocolli operativi

- verifica antecedente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro dei documenti dell'aspirante lavoratore. La verifica si estende anche alla scadenza
- revisione periodica (almeno su base annuale) della validità dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati

- rispetto dell'orario lavorativo contrattualmente concordato e nei limiti di legge. Gli straordinari sono sempre concordati con il dipendente ed in ogni caso non possono mai superare i limiti consentiti dalla legge
- nella scelta di fornitori di personale, l'ente privilegia le aziende dotate di MOG 231/2001
- segregazione dei poteri: la sottoscrizione dei contratti di lavoro è riservata al Presidente del CDA o membri del CDA dotati del relativo potere
- nella stipulazione di contratti di appalto, l'ente privilegia aziende dotate di MOG 231/2001
- nella stipulazione di contratti di appalto specifica previsione delle seguenti clausole: 1) diritto per l'Ente di avere copia dei documenti di soggiorno (o equipollenti) dei lavoratori stranieri nonché del DURC; 2) diritto di risoluzione, in favore dell'Ente, laddove il subappaltatore risulti destinatario di accertamenti e/o controlli ispettivi per lavoro irregolare oppure per mancata consegna del DURC (o in caso di DURC irregolare).

* * *

18) Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001

18.1) Reati presupposto

Codice penale

rt. 604 bis: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

18.2) Considerazioni generali

Si rimanda integralmente a quanto scritto al punto precedente 17).

Le aree sensibili sono le medesime, medesimi i protocolli attuativi e i divieti.

* * *

19) Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001

19.1) Reati presupposto

Legge 401/1989

Artt. 1 e 4: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

19.2) Considerazioni generali

Per la tipologia di attività esercitata dall'Ente, si ritiene tale reato non rilevante.

* * *

20) Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

20.1) Reato presupposto

D.Lgs.74/2000

Art. 2: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8: Emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10: Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

20.2) Considerazioni generali

I recenti interventi normativi hanno introdotto nel novero dei reati 231 anche quelli di natura tributaria; in particolare trattasi di reati rispetto ai quali il vantaggio per l'Ente si concretizza – in sostanza -in un risparmio impositivo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti esempi, quanto alle modalità di commissione del reato: emissione di fattura per vendita o nolo mai eseguito oppure fattura per sponsorizzazione più elevata rispetto all'effettivo esborso di denaro.

20.3) Attività sensibili

Premesso quanto sopra, è chiaro che le aree maggiormente sensibili sono quelle che si occupano dei flussi di cassa e della gestione della contabilità (emissione di fatture – registrazione e predisposizione prima nota).

E' in questo "momento" che si concretizza il rischio reato, ad esempio mediante la registrazione di una fattura inesistenti o di un rimborso spese in realtà non dovuto.

20.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- in generale, divieto di ricezione di pagamenti in contanti e di esecuzione di pagamenti in contanti per importi superiori ad € 1.000,00;
- divieto di effettuazione di rimborsi spese in assenza di documenti giustificativi
- divieto di sponsorizzazione in assenza di contratto scritto prevedente anche l'importo della relativa elargizione

20.5) Protocolli operativi

- archiviazione di tutti i contratti di sponsorizzazione, con indicazione specifica dell'importo da versare;
- i pagamenti delle sponsorizzazioni possono essere eseguiti con bonifico bancario;
- archiviazione dei contratti con indicazione per iscritto del relativo prezzo;
- nomina di un Responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della

stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;

- divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare al Presidente del CDA eventuali non conformità;
- obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

All. 3)

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato redatto in conformità alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001 di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia.

E' parte integrante del modello ex D.Lgs. 231/2001.

A) DESTINATARI

1) Vertici aziendali e dipendenti aziendali: sono esponenti aziendali gli Amministratori, i Dirigenti, i Quadri Direttivi e ogni dipendente.

2) Collaboratori esterni: tutti i soggetti che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con la società ma che prestano, anche in via non esclusiva e non continuativa, la propria attività a favore della società stessa (lavoratori autonomi, consulenti, liberi professionisti, fornitori di beni o servizi, etc.).

3) Pubblica Amministrazione: Enti Pubblici ai quali si riferisce il D.lgs. 231/2001.

4) Utenti/ Committenza: qualsiasi persona fisica o giuridica che, rapportandosi con la società, usufruisca delle prestazioni e dei servizi da essa erogati.

5) Candidati: qualsiasi persona fisica, che intraprenda rapporti con Gruberg spa finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.

6) Fornitori

B) PRINCIPI ETICI

Le attività e i servizi erogati sono pertanto improntati ai seguenti principi etici di riferimento:

- **PRINCIPIO DI LEGALITA':** l'Ente ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, in tutti i paesi in cui e con cui esso opera. L'obbligo è esteso a tutti i dipendenti, vertici aziendali nonché tutti i soggetti terzi che con l'Ente abbiano rapporti (fornitori, clienti, consulenti, committenza ed ancora collaboratori, a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- **PRINCIPIO DI TRASPARENZA E LEALTA':** è vietato agli esponenti aziendali, ai collaboratori esterni ed ai terzi che operano in nome e per conto della società di esporre fatti non rispondenti al vero, omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, occultare dati o notizie in modo

idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi ed impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite.

Il principio di lealtà impone a tutti i dipendenti e soggetti terzi (quali collaboratori – fornitori e committenza) di comportarsi in modo leale nei confronti dell’Azienda e nei rapporti tra i medesimi;

- **PRINCIPIO DI ONESTA’ E LOTTA ALLA CORRUZIONE, NEI RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI DELL’ENTE:** l’Ente ha come principio la lotta alla corruzione ed è fatto divieto di offrire denaro o doni, a dirigenti, funzionari o dipendenti della p.a. o loro parenti, sia italiani che esteri, eccezion fatti per i doni di modico valore.

Parimenti, è fatto divieto ai dipendenti ed in generale a tutti i soggetti terzi che abbiano intrattenuto od intrattengano rapporti con l’Ente o per l’Ente abbiano agito, di offrire o accettare oggetto, servizio o prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.a.

E’ fatto divieto, nei rapporti con la P.a., di cercare di influenzare le decisioni di quest’ultima o comunque dei funzionari che debbano assumere la decisione per conto della P.a..

Nel caso di gara con la P.a., si impone il rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Tali doveri, divieti ed obblighi sono vigenti anche nei confronti di soggetti terzi, dei quali l’Ente decida di avvalersi e o farsi rappresentare verso la P.a..

E’ fatto divieto di farsi rappresentare da soggetto terzo, che sia in conflitto di interesse – anche solo potenziale -, nei rapporti con la P.a..

Nell’ambito di trattative / rapporti commerciali con la P.a., è fatto divieto di proporre opportunità di impiego e/o commerciali, offrire omaggi o comunque promozioni aziendali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pagamento spese di viaggio e di trasferta) riservate ai soli dipendenti della P.a..

E’ fatto altresì divieto di sollecitare od ottenere informazioni riservate, anche mediante la promessa di doni e/o elargizioni.

L’obbligo di rispetto di tale principio è esteso anche a tutti i soggetti terzi legali da rapporti negoziali all’Ente, seppure non parte della compagine sociale o comunque legati da un rapporto di natura giuslavoristica.

- **PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PRIVACY:** L’ente opera nel rispetto del dettato di cui al D.Lgs. 196/2003 e successivo GDPR, sia nei rapporti con i dipendenti, sia nei rapporti con terzi estranei quali collaboratori, fornitori, consulenti, sia nei rapporti con la committenza ed infine nei rapporti con i candidati.
- **PRINCIPIO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:** l’Ente si impegna, anche in osservanza dei principi di cui al D.Lgs. 81/2008, ad eliminare o ridurre al minimo i rischi sul lavoro, valutare esaustivamente quelli che non possono

essere eliminati, ridurre i rischi alla fonte, rispettare i principi di salubrità nei luoghi di lavoro, nella scelta delle attrezzature e strumenti, nella definizione dei metodi e/o processi di lavoro e produzione, anche al fine di evitare i rischi alla salute strettamente connessi al lavoro ripetitivo.

L'ente si impegna ad istruire adeguatamente i lavoratori, circa rischi e prevenzione degli stessi, ed a sostituire tutto ciò che, in ambiente lavorativo (strumenti di lavoro, processi di produzione e metodi di lavoro ad esempio), sia pericoloso con ciò che non lo è o lo è in misura minore.

Il tutto al fine di prevenire infortuni o malattie sul lavoro.

L'obbligo di rispetto di tale principio è esteso anche a tutti i soggetti terzi legali da rapporti negoziali all'Ente, seppure non parte della compagine sociale o comunque legati da un rapporto di natura giuslavoristica.

- **PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE:** GRUBERG SPA considera l'ambiente un bene primario da salvaguardare nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della normativa applicabile, pertanto si impegna, nello svolgimento della sua attività, a garantirne il rispetto e la tutela.

L'ente, quindi, si impegna a rispettare la legislazione ambientale ed adottare ed attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

L'obbligo di rispetto di tale principio è esteso anche a tutti i soggetti terzi legali da rapporti negoziali all'Ente, seppure non parte della compagine sociale o comunque legati da un rapporto di natura giuslavoristica.

C) VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO e SISTEMA DISCIPLINARE

C/1) DIPENDENTI

Tutti i dipendenti sono tenuti all'osservanza e alla conoscenza delle norme, regolamenti, consuetudini, prassi e direttive aziendali e del presente Codice Etico.

Ai sensi dell'art. 2104 del codice civile l'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro.

L'eventuale violazione costituirà illecito disciplinare e comporterà conseguenze disciplinari, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare, non esclusa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, laddove la violazione sia a tal punto grave da irrimediabilmente compromettere il rapporto fiduciario.

Dette sanzioni, illustrate nel Codice Disciplinare che costituisce parte integrante del presente modello, devono essere conformi ai seguenti criteri:

- sanzione commisurata al danno causato, alla gravità della violazione e alla sua reiterazione;
- valutazione delle eventuali esimenti o aggravanti;
- esercizio del diritto di difesa;

- applicazione dello Statuto dei Lavoratori, del contratto individuale e CCNL e della vigente normativa;
- divieto di discriminazione per motivi di razza, religione, sesso o iscrizione a partiti o movimenti sindacali.

C/2) VERTICI AZIENDALI

L'inosservanza del Codice Etico da parte dei vertici aziendali è sanzionata in base alle vigenti norme e al Sistema Disciplinare, inserito nel cap. 3) della parte generale.

C/3) SOGGETTI TERZI: FORNITORI, COLLABORATORI O COMUNQUE TERZI LEGATI DA RAPPORTI NEGOZIALI CON L'ENTE

I prestatori d'opera occasionali o terzi qualificati o comunque chiunque stipuli un contratto e/o vincolo giuridico con la società è tenuto all'osservanza dei principi descritti nel presente Codice Etico e a segnalare eventuali conflitti d'interesse o preesistenti o sopravvenuti.

Non sono in alcun modo tollerati non solo i comportamenti illegali ma anche quelli contrari alla morale e ai principi etici di GRUBERG SPA che infatti sceglie di collaborare con chi condivide i principi e valori aziendali.

D) ORGANISMO DI VIGILANZA

Il monitoraggio e la corretta applicazione del presente Codice nonché del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 è deputato ad un Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione di GRUBERG SPA con durata annuale dell'incarico, che si rinnova automaticamente, salvo recesso di una delle parti con preavviso di 60 gg..

Tale organo ha natura monocratica, è soggetto esterno ed estraneo alla società, non legato a quest'ultima da rapporti di lavoro o comunque di natura giuslavoristica, così da garantire assoluta autonomia ed indipendenza.

SISTEMA DISCIPLINARE

PREMESSA

Il Sistema Disciplinare ha una funzione preventiva, l'inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello) e del Codice Etico e di comportamento (Codice Etico) comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio interno, tempestivo ed immediato da parte dell'Ente.

L'inosservanza delle misure previste dal Modello dà origine ad un meccanismo sanzionatorio, a prescindere dall'instaurazione e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, al fine di contrastare gli eventuali comportamenti illeciti.

Esso rende quindi effettivo il modello organizzativo.

L'individuazione della sanzione avviene secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità ed in relazione alla gravità del fatto o, comunque, della violazione commessa ed assicurando, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto interessato con la possibilità di giustificare il suo comportamento successivamente alla contestazione dell'addebito anche mediante la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Ente deve uniformarsi ai principi di proporzionalità, ovvero commisurando la sanzione irrogata alla gravità del fatto contestato, ed di contraddittorio, ovvero coinvolgimento del diretto interessato con possibilità di fornire giustificazioni rispetto al proprio operato ed alle contestazioni sollevate dalla società.

Tali principi si applicano sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti dei soggetti terzi, non legati all'Ente da rapporto di natura giuslavoristica.

* * *

1) Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali illustrate nel Codice Etico e più genericamente nel Modello sono da intendersi, altresì, come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti previste dal Sistema Disciplinare, queste dovranno essere inflitte nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) che detta regole ormai consolidate in via generale in materia di regolamentazione per la comminatoria di sanzioni in ciascuno specifico rapporto di lavoro subordinato.

Dovranno inoltre essere applicate le norme previste dal Codice Civile tra le quali artt. 2104, 2105, 2106, relative alla diligenza del prestatore di lavoro, al suo obbligo di fedeltà e alle sanzioni disciplinari comminate in caso di inosservanza delle citate disposizioni.

Al dipendente che sia deferito a procedimento disciplinare deve essere garantita la preventiva contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 Legge 300/1970.

Nel caso di presunta violazione dei principi previsti dal Codice Etico e di comportamento e dal Modello adottato, verrà attivata una procedura di accertamento in applicazione del CCNL applicato ai dipendenti e secondo i provvedimenti disciplinari in esso contenuti e che si richiamano integralmente.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) le seguenti condotte:

- Inosservanza delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Modello dirette ad attuare le decisioni e le procedure interne in relazione ai reati da prevenire;
- Inosservanza dei protocolli specifici, previsti per ciascuna area e/o processo sensibile, nonché dei principi di comportamento adottati nella parte speciale;
- Inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico e di Comportamento;
- Omissione degli obblighi derivanti dall'art. 20 del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti apicali all'OdV.

La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili previste deve tener conto della gravità delle condotte e della eventuale reiterazione del comportamento, in quanto reiterare un comportamento nel tempo costituisce sintomo di gravità della violazione.

Le contestazioni, che daranno luogo all'applicazione di sanzioni diverse dal semplice rimprovero verbale, devono essere necessariamente scritte, in modo da garantire la tracciabilità dell'applicazione del Sistema e i precedenti a carico del soggetto sanzionato.

Il procedimento disciplinare deve seguire i criteri di cui all'art. 7 L. 300/1970, così come i principi di immediatezza, specificità ed immutabilità della contestazione.

* * *

2) Misure nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, verrà informata l'Assemblea dei soci, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa (richiamo e intimazione a conformarsi, sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate e da ultimo revoca dalla carica).

L'assemblea dei soci, a tal fine, potrà riunirsi informalmente.

* * *

3) Misure nei confronti di soggetti esterni che agiscono per conto dell'ente (fornitori e collaboratori)

Ogni violazione al Codice Etico e di Comportamento posta in essere da parte di fornitori, collaboratori, consulenti o partner sarà sanzionata, secondo quanto previsto da apposite clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership, con:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- risoluzione del rapporto contrattuale,

sanzioni che verranno adottate in base alla gravità della condotta posta in essere e la cui adozione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che, a tal fine potrà riunirsi informalmente.

Il provvedimento sanzionatorio sarà adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del CDA, e verrà comunicato al soggetto terzo in forma scritta.

Fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

* * *

4) Norme procedurali applicabili al Presidente del CDA

La Società non potrà adottare alcuna sanzione ai sensi del presente Sistema Disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al soggetto che abbia commesso una o più violazioni ai principi del Codice Etico e di comportamento e alle procedure e protocolli aziendali.

Al soggetto interessato, contestato l'addebito, è concesso il diritto di:

- presentare difese scritte nel termine di 7 gg.;
- chiedere di essere sentito nel termine di 7 gg..

Per poter garantire il diritto di difesa, i procedimenti previsti dal Sistema Disciplinare avverranno nel pieno rispetto dei principi di specificità ed immutabilità della contestazione.

Ogni violazione deve essere contestata con immediatezza.